

L'ASSEMBLEA NAZIONALE
DELLA REPUBBLICA DELLA SLOVENIA

N. 212-05/04-32-1

Ljubljana, 26 Marzo 2004

NELLA SESSIONE DEL 26 MARZO 2004, L'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DELLA SLOVENIA HA ADOTTATO LA LEGGE SUL MANDATO DI CATTURA EUROPEO E LE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA I PAESI MEMBRI (ZENPP), COME SEGUE

**LEGGE SUL MANDATO DI CATTURA EUROPEO E LE
PROCEDURE DI CONSEGNA TRA I PAESI MEMBRI (ZENPP)**

1. MISURE INTRODUTTIVE

Articolo 1

1. Tale legge regola la procedura di emissione del mandato d'arresto europeo e di consegna e la procedura di consegna degli imputati e dei condannati tra la Repubblica Slovena e gli altri Paesi membri dell'Unione Europea, e il transito di queste persone tra gli stati membri dell'Unione Europea attraverso il territorio della repubblica della Slovenia.
2. la legge che regola la procedura penale e la legge che regola l'applicazione delle sentenze penali saranno usate *mutatis mutandis* nei casi non specificatamente regolati dalla presente legge.
3. la Repubblica della Slovenia attua ogni mandato d'arresto europeo ai sensi del riconoscimento delle decisioni delle autorità giudiziarie straniere e secondo le disposizioni della presente Legge

Articolo 2

I termini usati nella presente Legge hanno il significato qui di seguito assunto:

- a. Il mandato d'arresto europeo e il mandato di consegna (da qui in poi mandato) è una decisione emessa dall'autorità giudiziaria di un paese membro dell'Unione Europea che chiede ad un altro Paese membro dell'Unione Europea di arrestare o consegnare la persona nei confronti della quale intende attuare procedimenti penali o sentenze a pene detentive.
- b. L'autorità giudiziaria emittente è un'autorità del Paese membro dell'Unione Europea competente a spiccare un mandato ai sensi della legge di tale Paese membro.
- c. L'autorità giudiziaria centrale è un'autorità del Paese membro amministrativamente competente a inviare e ricevere mandati e ad intraprendere tutta la corrispondenza ufficiale connessa a questi, in conformità con la legge del Paese membro.
- d. La persona ricercata è una persona nei confronti della quale è stato emesso il mandato e che deve essere consegnata al paese membro emittente il mandato stesso.
- e. Per consegna si intende la consegna della persona ricercata da un paese membro al paese membro che ha spiccato il mandato.
- f. Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione Europea
- g. Una persona straniera è un cittadino di un Paese che non è membro dell'unione Europea.
- h. per regola della specialità si intende quando la persona ricercata consegnata ad un altro Paese membro non può essere giudicata, condannata o consegnata ad un altro Paese membro per un reato commesso precedentemente la sua consegna, diverso da quello per cui è stata consegnata.

Articolo 3

1. il tribunale competente a gestire tali casi penali è l'autorità emittente e dell'esecuzione della Repubblica della Slovenia.
2. il ministro responsabile della giustizia (da qui in poi il ministro) è competente a offrire assistenza ai tribunali e alle autorità straniere in relazione alla spedizione e al recepimento dei mandati e per attuare le procedure atte ad ottenere permessi di transito o procedure per l'emissione di permessi di transito.

II. PROCEDURE RELATIVE ALL'EMISSIONE DEI MANDATI

Articolo 4

1. il mandato può essere emesso per i reati punibili dalla legge nazionale *ex officio* e con sentenze a pene detentive di almeno un anno e, quando la condanna è già stata adottata, da una pena detentiva di almeno 4 mesi.
2. il mandato è un ordine scritto dal tribunale davanti al quale arrivano i procedimenti penali o dal tribunale competente ad attuare la condanna.
3. il mandato deve contenere quanto segue:
 - a. nome, cognome, data e luogo di nascita, numero identificativo della divisa (se il mandato si applica ad un cittadino della Repubblica della Slovenia), luogo di residenza e nazionalità della persona ricercata;
 - b. nome, indirizzo, telefono, numero, numero di fax e indirizzo e-mail del tribunale che ha emesso il mandato;
 - c. prova della condanna esecutiva, della condanna a pena detentiva o di un'altra decisione giudiziaria esecutiva con lo stesso effetto;
 - d. designazione legale del reato;
 - e. descrizione dell'atto da cui deriva la definizione per legge di reato, incluso il tempo, luogo e forma di partecipazione della persona ricercata;
 - f. informazioni sul tipo e severità della condanna adottata nel caso di condanna definitiva, o informazioni sulla condanna prescritta
 - g. qualsiasi altra circostanza connesse al reato
 - h. la descrizione dei beni o delle proprietà che devono essere sequestrate.

4. il mandato deve essere compilato molto dettagliatamente secondo la forma stabilita dal ministero responsabile della giustizia.

Articolo 5

1. se si conosce il luogo di residenza fisso o temporaneo della persona ricercata, il tribunale invia il mandato direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione che si occupa di quest'area di residenza della persona ricercata.
2. il mandato deve essere inviato in originale, o copia autenticata o in un'altra forma scritta che consenta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di controllarne l'autenticità. Il mandato può essere spedito attraverso l'Interpol o attraverso un sistema che protegga la segretezza delle informazioni durante il trasferimento e che consenta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di verificare l'autenticità del mittente e delle informazioni
3. l'originale del mandato deve essere tradotto nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del paese membro dell'esecuzione, o in una lingua stabilita dal Paese membro.

Articolo 6

1. se non si conosce la competente autorità giudiziaria dell'esecuzione, il tribunale richiede al ministro competente di presentare domande a tal fine alle autorità centrali dell'altro Paese membro o ai punti di contatto della Rete Giudiziaria Europea.
2. se non si conoscono le informazioni sopra menzionate della persona ricercata, il tribunale invia il mandato alla polizia che agisce in conformità con la legge che disciplina la procedura penale nelle sezioni pertinenti ai mandato di cattura. La copia del mandato deve essere spedita al ministro.
3. le misure contro le persone richieste possono essere annunciate nel Sistema d'Informazione Schengen (SIS) in conformità alle disposizioni

dell'Articolo 95 dell'Accordo sulla Graduale Abolizione delle frontiere del 19 giugno 1985. La misura annunciata nel Sistema d'Informazione Schengen (SIS) e corredata dalle informazioni derivanti dall'Articolo 4 della presente Legge, è uguale al mandato.

4. le questioni collegate all'invio di documentazione e il controllo della loro autenticità deve essere risolto dai tribunali direttamente con le autorità giudiziarie straniere o attraverso il ministro. Devono essere usate le moderne risorse tecnologiche, in particolare la rete e gli strumenti per l'invio di immagini, gli impulsi elettronici e il suono.

Articolo 7

1. il tribunale che emette il mandato comunica direttamente o attraverso il ministro con l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
2. se il mandato è emesso per l'attuazione dei procedimenti penali, il tribunale che ha emesso il mandato può presentare una richiesta alle autorità giudiziarie dell'esecuzione in base alla quale la persona ricercata o viene ascoltata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione, o viene trasferita temporaneamente nella repubblica slovena per essere ascoltata o per partecipare all'udienza principale. Sia l'accusa che l'avvocato difensore della persona ricercata devono essere presenti all'udienza, a meno che questo non sia vietato dalla legge del paese membro dell'esecuzione. Il giudice delle indagini deve informare, in modo appropriato, l'accusa e l'avvocato difensore della persona ricercata, di quando e dove avverrà l'udienza della persona ricercata.
3. i dettagli relativi all'udienza e alle condizioni e alla durata del trasferimento temporaneo saranno decisi dal tribunale davanti al quale si svolgeranno i procedimenti penali e dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione con un accordo scritto vincolante per tutte le autorità nella Repubblica della Slovenia.

Articolo 8

1. la persona consegnata alla Repubblica Slovena non può essere giudicata, condannata o consegnata ad un altro Paese membro per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello per cui la persona è stata consegnata.
2. le disposizioni di cui al precedente paragrafo non si applicano nei casi seguenti:
 - a. se la persona che ha avuto la possibilità di lasciare il territorio della repubblica della Slovenia e non lo ha fatto entro 45 giorni dal suo ultimo rilascio o se vi ha fatto ritorno dopo la sua partenza;
 - b. se la pena è stata prescritta solo per un reato che la persona ha commesso prima della sua consegna diverso da quella per cui è stata consegnata;
 - c. se la persona ha espressamente rinunciato alla regola della specialità prima o dopo la sua consegna;
 - d. se il paese membro che ha consegnato la persona acconsente al giudizio, alla condanna esecutiva o alla consegna ad un altro Paese membro per il reato che la persona ha commesso prima della consegna diverso da quello per cui è stata consegnata.

Articolo 9

1. la persona consegnata alla Repubblica Slovena acconsente alla rinuncia, di cui si ha diritto, della regola della specialità di fronte al tribunale in cui avvengono i procedimenti penali per un reato che la persona ha commesso prima della sua consegna, o di fronte il giudice incaricato delle indagini del tribunale competente ad attuare la condanna o la procedura di consegna per un reato che la persona ha commesso prima di essere consegnata diverso da quello per cui è stata consegnata. La persona consegnata deve essere informata sul significato della regola della specialità, e sul fatto che la rinuncia è volontaria e non può essere revocata. La persona consegnata priva di

- avvocato difensore deve essere informata in merito al diritto di assumere un difensore a sua scelta.
2. i consigli di cui sopra, la rinuncia a cui si ha diritto alla regola della specialità e la dichiarazione di consenso volontario a tale rinuncia devono essere registrati. Se il tribunale non informa la persona come precedentemente detto o non annota tali informazioni sui registri, il tribunale può non basare la sua decisione sulla dichiarazione della persona consegnata.
 3. se la persona consegnata alla repubblica Slovena non rinuncia alla regola della specialità, il tribunale deve richiedere il consenso in base al quale la persona sia giudicata, condannata o consegnata ad un altro Paese membro per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello per cui è stata consegnata. La richiesta deve essere presentata dal tribunale nel quale avvengono i procedimenti giudiziari, dal tribunale competente ad eseguire la condanna o dal tribunale dove avvengono le procedure di consegna. La richiesta deve essere inviata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione nella forma stabilita agli articolo 4 e 5 della presente Legge.

Articolo 10

La persona consegnata alla repubblica slovena non può essere estradata in un paese terzo senza il consenso del paese membro che ha consegnato la persona. La richiesta al consenso è presentata dal tribunale ai sensi dei trattati internazionali vincolanti per la Repubblica Slovena.

III. PROCEDURE PER LA CONSEGNA DELLA PERSONA RICERCATA

CONDIZIONI PER LA CONSEGNA DELLA PERSONA RICERCATA

Articolo 11

1. viene concessa la consegna della persona se il mandato è emesso per un reato punibile nel Paese membro emittente con una condanna a pena detentiva di almeno un anno o, quando la condanna è già stata adottata, per un reato punibile con una pena detentiva di almeno 4 mesi, e se il reato per cui è stata richiesta la consegna è punibile ai sensi della legislazione penale nazionale (doppia incriminazione)
2. viene concessa la consegna anche se non viene rispettato il principio della doppia incriminazione, se l'autorità giudiziaria emittente ha spiccato un mandato per un reato punibile con la pena detentiva di almeno 3 anni e qualora tale pena è classificata come una dei seguenti tipi di reato nel paese membro emittente:
 - partecipazione a un'organizzazione criminale,
 - terrorismo,
 - tratta di esseri umani,
 - sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,

- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furti organizzati o con l'uso di armi,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffa,
- racket e estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio volontario,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento di aereo/nave,
- sabotaggio.

3. la definizione legale del reato e le pene previste per i reati elencati nel paragrafo precedente rientrano nella giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria emittente.

MOTIVI PER RIFIUTARE LA CONSEGNA DELLA PERSONA RICERCATA

Articolo 12

La consegna della persona è rifiutata

- a. se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nella repubblica Slovena, se un tribunale nazionale è competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale;
- b. se il mandato è stato spiccato per un reato per cui la persona ricercata è stata definitivamente assolta o condannata nella repubblica slovena, in un altro paese membro o in un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna;
- c. se il mandato è stato spiccato per un reato i cui procedimenti penali

- contro la persona ricercata nella repubblica Slovena si sono definitivamente interrotti o l'accusa è stata definitivamente rifiutata, o se l'accusa dello stato ha rifiutato l'accusa penale perché il sospettato ha rispettato le condizioni concordate nella procedura transattivi o perché ha compiuto i compiti necessari a diminuire o rettificare le conseguenze danneggianti del reato rispettando le istruzioni date dall'accusa e le disposizioni della legge che regola la procedura penale
- d. se il mandato è spiccato per un reato commesso da una persona ricercata la cui età è inferiore ai 14 anni di età;
 - e. se il mandato d'arresto è stato emesso per un'azione penale o per una pena caduta in prescrizione, e se il tribunale nazionale è competente a perseguire o attuare la condanna;
 - f. se il mandato è stato rilasciato per un reato non punibile nella legislazione penale nazionale e se le eccezioni del secondo paragrafo dell'Articolo 11 della presente legge non si possono applicare. Tuttavia in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato di arresto e la consegna non possono essere rifiutate in base al fatto che la legislazione nazionale non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente.
 - g. Se ci sono motivi ragionevoli per concludere che il mandato è stato emesso al fine di istigare il procedimento penale e la condanna della persona ricercata a causa del sesso, religione, fede, etnia, origine, nazionalità, lingua convinzioni politiche o orientamenti sessuali, o se la loro posizione peggiorerebbe significativamente per queste ragioni;
 - h. Se l'autorità giudiziaria emittente non ha dato le assicurazioni stabilite dall'articolo 14 della presente legge.

Articolo 13

La consegna della persona ricercata può essere rifiutata:

- a) se i procedimenti penali contro la persona ricercata avvengono nella Repubblica Slovena per lo stesso reato per cui è stato spiccato il

- mandato, anche se non sono stati adottati i motivi di cui al punto c) del precedente articolo e anche se fosse più facile tenere il procedimento nella Repubblica slovena;
- b) se la richiesta per le indagini è stata rifiutata nella repubblica slovena con una decisione definitiva perché non sono state adottate ragioni valide per sospettare che la persona ricercata abbia commesso il reato nei confronti del quale è stato spiccato il mandato;
 - c) se il mandato è stato emesso per l'esecuzione di una condanna a pena detentiva e la persona ricercata è cittadino della Repubblica Slovena, o di un paese membro dell'unione europea residente sul territorio della repubblica Slovena, o una persona straniera con un permesso di soggiorno permanente nella Repubblica della Slovenia, se la persona ricercata lo desidera e lo dispone, il tribunale nazionale accetta di attuare la condanna del tribunale del paese membro emittente in conformità con la legge nazionale;
 - d) se il mandato di cattura europeo è stato rilasciato per reati che, secondo la legge nazionale, si considerano commessi in tutto o in parte nella Repubblica della Slovenia.
 - e) se il mandato di cattura europeo è rilasciato per reati commessi al di fuori del territorio del paese membro emittente, ma la legge nazionale non permette il procedimento per tale reato quando è commesso al di fuori del territorio della Repubblica della Slovenia.

Articolo 14

(1) Prima che la decisione sulla consegna venga presa, il tribunale richiede, dall'autorità giudiziaria emittente, le assicurazioni seguenti:

- a) se il mandato è stato rilasciato per l'esecuzione di una condanna, per cui la persona ricercata, condannata *in absentia* ma non presente personalmente ne informato in qualsiasi altra maniera sul luogo e la data dell'udienza, ha il diritto di chiedere un nuovo processo o di avere un nuovo processo nel paese membro emittente e di essere presente quando la condanna viene adottata;

- b) se per un mandato di cattura rilasciato per un reato, per cui è prevista la pena all'ergastolo nel paese membro emittente, la legislazione del paese membro emittente prevede la possibilità della clemenza o di una modifica della condanna adottata, sia su richiesta del condannato che ex officio, entro 20 anni a decorrere dal momento in cui la condanna diventa definitiva
- c) se il mandato è stato rilasciato per l'attuazione della condanna di un'azione giudiziaria e la persona ricercata è cittadino della Repubblica della Slovenia o di un Paese membro dell'Unione Europea residente sul territorio della Slovenia, o è una persona straniera con un permesso di soggiorno permanente nella Repubblica della Slovenia, e se il tribunale nazionale accetta con dichiarazione scritta di attuare la condanna del tribunale del paese membro emittente in conformità con la legge nazionale, a patto che la persona ricercata ritorni nella repubblica slovena a chiusura dei procedimenti. .

(2) le assicurazioni devono essere presentate entro un termine massimo stabilito dal tribunale.

PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DEI MANDATI

Articolo 15

1. il giudice delle indagini del tribunale locale responsabile dell'area dove la persona ricercata risiede è competente ad eseguire le procedure di consegna.
2. se il giudice incaricato delle indagini che riceve il mandato non ha giurisdizione territoriale, invia immediatamente il mandato al tribunale competente e informa l'autorità giudiziaria emittente di averlo fatto,
3. se il mandato non è stato redatto in Sloveno, il giudice incaricato delle indagini informa l'autorità giudiziaria emittente di quanto sopra e le garantisce il periodo, non inferiore a 20 giorni, entro cui il mandato sarà presentato con la traduzione in sloveno. Se la persona ricercata è in prigione, il giudice incaricato delle indagini può ordinare la traduzione del mandato in Sloveno.
4. la persona ricercata deve avere un avvocato difensore per l'intera durata delle procedure di consegna, dal momento in cui è portato di fronte il giudice incaricato delle indagini, o dalla prima udienza che ha deciso la consegna, al momento della consegna stessa. Se la persona ricercata non assume un avvocato difensore, il tribunale gliene può assegnare uno ex officio.
5. la persona ricercata ha il diritto ad un interprete in conformità con le disposizioni della legge che regola la procedura penale. Se lo richiede, alla persona ricercata deve essere fornita una traduzione del mandato nella sua lingua madre o in una lingua di sua comprensione.

Articolo 16

1. il mandato spiccato dall'autorità giudiziaria emittente deve contenere

almeno le seguenti informazioni:

- a. nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e nazionalità della persona ricercata;
- b. prova della condanna definitiva, della decisione alla detenzione o qualsiasi altra decisione giudiziaria definitiva con lo stesso effetto;
- c. designazione legale del reato;
- d. descrizione dell'atto da cui deriva la definizione per legge di reato, incluso il tempo, luogo e forma di partecipazione della persona ricercata;
- e. informazioni sul tipo e sulla severità della condanna nel caso di condanna definitiva, o informazioni sulla condanna prescritta.
- f. Descrizione dei beni o delle proprietà che devono essere sequestrate.
- g. I mezzi attraverso i quali viene stabilita l'identità della persona ricercata

2. quando i giudici incaricati delle indagini ricevono la traduzione del mandato, verifica se il mandato contiene le informazioni richieste dal paragrafo precedente e se è conforme all'articolo 11 della presente Legge.

3. se sono state rispettate tutte le condizioni di cui al precedente paragrafo, il giudice incaricato delle indagini programma l'udienza senza ritardi per decidere in merito alla consegna e invita la persona ricercata e l'accusa competente ad essere presenti. Il mandato e la sua relativa traduzione devono essere allegate al mandato di comparizione. Se sono state rispettate tutte le condizioni stabilite nella legge che regola la procedura penale per l'emissione di un ordine a far comparire la persona ricercata di fronte il giudice incaricato delle indagini, questi emette il mandato.

4. se il mandato d'arresto è stato emesso, le forze dell'ordine possono arrestare la persona ricercata se c'è il rischio che questa fugga o si nasconda, anche senza l'ordine a far comparire la persona ricercata di fronte il giudice incaricato delle indagini di cui al precedente paragrafo,

Articolo 17

1. al momento dell'arresto, la polizia deve informare la persona ricercata in merito al fatto che si trova in stato di fermo ai sensi di un mandato, inoltre devono metterlo al corrente su quale sia il paese che ha richiesto il suo arresto o la sua consegna e perché lo ha fatto. Deve essere immediatamente informato del fatto che non è obbligato a rendere nessuna dichiarazione, che ha il diritto di nominare un avvocato difensore di sua scelta, e che l'autorità competente ha l'obbligo, se richiesto, di informare i parenti più prossimi alla persona ricercata dell'avvenuto arresto. Se la persona ricercata non è cittadino della repubblica slovena, deve essere informato che l'autorità competente ha l'obbligo, se richiesto, di informare il consolato del paese da cui proviene la persona ricercata del suo arresto.
2. le forze di polizia devono immediatamente portare l'arrestato, o nel caso di cui al quarto paragrafo del precedente Articolo entro 6 ore, al giudice incaricato delle indagini.

Articolo 18

1. il giudice incaricato delle indagini controlla l'identità della persona comparsa di fronte a lui e lo avvisa sui suoi diritti di cui al primo paragrafo del precedente Articolo;
2. il giudice incaricato delle indagini deve ascoltare la persona comparsa di fronte a lui ai sensi dell'Articolo 11 di tale Legge senza ritardo, al massimo entro 48 ore dal suo arresto, lo informa sul contenuto del mandato e sul fatto che può acconsentire alla consegna. L'accusa competente deve essere presente all'udienza.
3. il giudice che si occupa delle indagini può, se necessario per condurre l'udienza ai sensi del precedente paragrafo e per assicurare o nominare l'avvocato difensore, ordinare che la persona ricercata sia detenuta per il periodo richiesto ai sensi di una decisione, ma per un periodo non superiore a 48 ore a decorrere da quando la persona è comparsa di

fronte il giudice. Le disposizioni della legge che regolano la procedura penale è usata *mutatis mutandis* per l'appello contro tale decisione.

4. secondo quanto stabilito dal secondo paragrafo , l'udienza ha luogo per decidere sulla consegna della persona ricercata. Su richiesta della persona ricercata, del suo avvocato difensore, dell'accusa, o ai sensi di una decisione del giudice incaricato delle indagini, l'udienza per decidere sulla consegna può essere aggiornata per consentire alla difesa di prepararsi, ai documenti del caso di essere esaminati, o per ottenere la traduzione o altri documenti richiesti.

Articolo 19

1. il giudice incaricato delle indagini deve informare la persona ricercata che il consenso alla consegna è volontario e che una volta dato non può essere più revocato, e lo deve avvertire che in questo caso la decisione alla consegna avviene entro 10 giorni, usando la procedura sommaria.
2. il giudice incaricato delle indagini informa la persona ricercata che può non essere processata, condannata o consegnata ad un altro paese membro, dal paese membro emittente per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello per cui è stato consegnato (regola della specialità) e che può rinunciare, avendone diritto, alla regola della specialità, e la deve altresì informare sulle conseguenze alla rinuncia alla regola della specialità, e sul fatto che la rinuncia è volontaria e non può essere revocata.
3. se la persona ricercata dichiara di acconsentire alla propria consegna, deve fornire il proprio consenso e la rinuncia di cui ha diritto alla regola della specialità di fronte il giudice incaricato delle indagini. Le informazioni di cui ai paragrafi precedenti riguardanti il consenso alla rinuncia alla regola della specialità dato volontariamente e alla presenza dell'avvocato difensore deve essere inserita nei documenti.
4. se il giudice incaricato delle indagini non dà le informazioni di cui al primo paragrafo dell'Articolo 18 e il primo e secondo paragrafo del presente articolo, se tali informazioni non sono state documentate o se la persona ha reso una dichiarazione senza la presenza del suo

avvocato, il tribunale può non basare la sua decisione sulla dichiarazione della persona ricercata.

Articolo 20

1. se la persona ricercata acconsenta alla sua consegna, il giudice incaricato delle indagini deve, senza ritardi e al massimo entro 48 ore, prendere una decisione sulla consegna stessa.
2. la consegna deve essere consentita sulla base di una decisione contenente;
 - a. nome, cognome, luogo, data di nascita e nazionalità della persona ricercata;
 - b. il paese membro a cui la persona ricercata viene consegnata;
 - c. il reato per cui la persona è consegnata;
 - d. la dichiarazione con cui la persona ricercata ha acconsentito alla consegna;
 - e. la dichiarazione in base alla quale la persona ricercata ha acconsentito a rinunciare alla regola della specialità;
 - f. la decisione per cui la persona non può essere estradata in un terzo paese per il reato commesso prima della sua consegna diverso da quello per cui è stata consegnata.
3. se la persona ricercata non ha rinunciato alla regola della specialità, la decisione deve altresì dichiarare che la persona ricercata non può essere giudicata, condannata o consegnata ad un altro paese membro per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello per cui è stata consegnata;
4. la decisione è presentata alla persona ricercata, al suo avvocato difensore e all'accusa;
5. la persona ricercata e il suo avvocato difensore possono fare appello contro la decisione del giudice incaricato delle indagini, ad una giuria composta da almeno tre giudici di tribunali locali, entro 24 ore a decorrere da quando è stata presentata la decisione. La giuria deve

decidere entro 48 ore.

Articolo 21

1. se la persona ricercata non acconsente alla consegna, il giudice incaricato delle indagini lo ascolta immediatamente sulle ragioni che hanno portato alla rinuncia alla consegna. Devono essere presenti all'udienza, l'avvocato difensore e l'accusa la quale può addurre le proprie motivazioni e i propri punti di vista.
2. l'udienza deve essere tenuta applicando, *mutatis mutandis*, le disposizioni della legge che regola la procedura penale nella parte riguardante l'udizione dell'imputato.
3. il giudice incaricato delle indagini può richiedere informazioni aggiuntive o assicurazioni dall'autorità giudiziaria emittente, particolarmente ai sensi con le disposizioni degli Articolo 12, 13, 14, e 16 della presente Legge, e specificare una data oltre la quale tali informazioni non possono essere più ricevute; può altresì presentare richieste per stabilire se le condizioni per la consegna della persona ricercata siano state rispettate. Se i procedimenti contro la persona ricercata per lo stesso o per altri reati hanno luogo nella repubblica slovena, il giudice incaricato delle indagini lo menziona nei documenti del caso.
4. la giuria composta da almeno tre giudici di tribunali locali emette la decisione inerente la concessione o il rifiuto alla consegna, dopo aver ricevuto la proposta fondata da parte del giudice incaricato delle indagini.
5. la decisione scritta che consente la consegna deve contenere:
 - a. nome, cognome, luogo, data di nascita e nazionalità della persona ricercata;
 - b. il paese membro a cui la persona ricercata viene consegnata;
 - c. il reato per cui la persona è consegnata;
 - d. la decisione per cui la persona non può giudicata, condannata o consegnata ad un paese membro per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello per cui è stata consegnata.

6. la decisione è presentata alla persona ricercata, al suo avvocato e all'accusa.
7. la persona ricercata, il suo avvocato difensore e l'accusa possono presentare appello contro la decisione della giuria entro tre giorni da quando la decisione è stata loro presentata. La High court dovrà decidere sull'appello.
8. Le motivazioni dettagliate per qualsiasi tipo di rifiuto alla consegna devono essere date all'Autorità giudiziaria emittente.

Articolo 22

1. le procedure per la consegna della persona ricercata dovrebbero essere eseguite tranquillamente e nel caso in cui ci siano delle circostanze che indichino il pericolo di fuga della persona ricercata, il giudice incaricato delle indagini decide, *ex officio*, e seguendo la decisione dell'autorità giudiziaria emittente, o su richiesta dello stato membro emittente o di ordinare la detenzione della persona ricercata o qualsiasi altra misura per assicurare la sua presenza attraverso l'applicazione, *mutatis mutandis*, delle disposizioni della legge che regola la procedura penale.
2. la decisione in merito alla detenzione è presentata alla persona ricercata, al suo avvocato difensore e all'accusa,
3. la persona ricercata e il suo avvocato difensore possono presentare appello contro tale decisione ad una giuria composta da tre giudici di tribunali locali, entro 24 ore a decorrere dal momento in cui la decisione è stata presentata alla persona ricercata. La giuria non può rimandare l'attuazione della decisione.
4. il giudice incaricato delle indagini informa l'autorità giudiziaria emittente della misura adottata senza ritardo;
5. seguendo la decisione del giudice incaricato delle indagini, la persona ricercata può essere tenuta in stato di fermo per un massimo di un mese a decorrere dal giorno in cui è stato incarcerato. Dopo questo periodo può essere tenuto in carcere solo sulla base di una decisione che

prolunghi la detenzione,

6. il periodo di detenzione può essere esteso in conformità con la decisione della giuria composta da tre giudici di tribunali locali, ma non può durare più di nove mesi. La decisione ad estendere il periodo di detenzione è emessa dal tribunale, su proposta motivata del giudice incaricato delle indagini o dell'accusa. La persona ricercata e il suo avvocato difensore devono essere informati della proposta almeno tre giorni prima la scadenza del periodo ultimo di cui in questo paragrafo; possono presentare una dichiarazione prima della decisione. Il tribunale può prolungare il periodo di detenzione per due mesi.
7. la persona ricercata e il suo avvocato difensore possono fare appello alla decisione di estendere il periodo di detenzione entro tre giorni dal momento in cui è stata presentata loro la decisione. La High court decide in merito all'appello.

DECISIONE IN CASO DI CONCORSO DI RICHIESTE

Articolo 23

1. se le autorità giudiziarie di due o più stati membri hanno emesso un mandato di cattura nei confronti della stessa persona, la giuria formata da tre giudici locali, decide a quale paese membro la persona ricercata deve essere consegnata ai sensi della procedura stabilita nella presente Legge;
2. se il giudice incaricato delle indagini di fronte il quale è avvenuta la consegna è informato del fatto che sono stati spiccati diversi mandati per la persona ricercata, e se non è stata ancora emessa la decisione inerente la consegna stessa, egli blocca le procedure di consegna e, se il caso è in attesa di una decisione da parte della giuria, richiede che la giuria ritorni a decidere sul caso e, dopo aver ricevuto l'altro mandato o gli altri mandati, conduce una procedura di consegna individuale.
3. qualora si deve decidere a quale paese membro consegnare la persona ricercata, la giuria deve tenere in considerazione tutte le circostanze del caso, in particolare la gravità del reato, il luogo in cui è stato

commesso, le date dei diversi mandati e se i mandati sono stati emessi in relazione all'attuazione dei procedimenti penali o all'esecuzione di una condanna a pena detentiva. Prima che venga emessa la decisione, il giudice incaricato delle indagini può chiedere un parere ad Eurojust.

4. le decisioni devono essere presentate alla persona ricercata al suo avvocato difensore e all'accusa;
5. la persona ricercata, il suo avvocato difensore e l'accusa possono presentare appello contro la decisione entro tre giorni a decorrere dal momento in cui la decisione è stata loro presentata. La High court decide sull'appello.
6. il giudice incaricato delle indagini informa direttamente tutte le autorità giudiziarie emittenti della decisione definitiva.

Articolo 24

1. se è stata presa la decisione definitiva di consegnare la persona ad un paese membro o di estradarla in un paese terzo, una giuria di tre giudici della Corte Suprema decide se la persona deve essere consegnata ad un paese membro o estradata ad un paese terzo. Quando prende la sua decisione la Corte Suprema deve tenere in considerazione tutte le circostanze del caso, in modo particolare quelle di cui all'Articolo 23 della presente Legge e quelle stabilite dai trattati internazionali pertinenti vigenti nella repubblica della Slovenia.
2. la persona che deve essere consegnata o estradata, il suo avvocato difensore e l'accusa possono presentare appello contro la decisione entro tre giorni dalla data in cui la decisione è stata presentata loro. Una giuria di cinque giudici della Corte Suprema deve decidere sull'appello;
3. il giudice incaricato delle indagini informa sulla decisione presa dalla corte Suprema, le autorità giudiziarie che hanno emesso il mandato o che hanno richiesto l'extradizione,
4. le disposizioni di questo Articolo e del precedente non influenzano gli obblighi della repubblica slovena nei confronti del Tribunale Penale Internazionale stabiliti dallo Statuto di Roma e ne gli obblighi nei

confronti dei tribunali penali internazionali ai sensi degli accordi internazionali vigenti nella repubblica Slovena.

SCADENZE PER LE DECISIONI INERENTI LA CONSEGNA DELLA PERSONA RICERCATA

Articolo 25

1. le procedure di consegna devono essere considerate come urgenti,
2. se la persona ricercata acconsente alla consegna, la decisione definitiva su questa deve essere presa entro 10 giorni dal consenso dato,
3. se la persona ricercata non acconsente alla consegna, la decisione definitiva su questa deve essere presa entro 60 giorni dalla data dell'arresto o dalla prima udizione della persona ricercata,
4. se la decisione non può essere presa entro il termine ultimo di cui al secondo e terzo paragrafo del presente Articolo, il tribunale informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente spiegandole le ragioni del ritardo. In tali casi, la scadenza può essere prorogata di ulteriori 30 giorni.
5. se per circostanza eccezionali in questo articolo si intende quando la decisione sulla consegna non può essere presa entro il tempo limite fissato, il tribunale informa immediatamente Eurojust spiegandole le ragioni del ritardo. Se un altro paese membro non osserva ripetutamente le scadenze inerenti l'attuazione del mandato d'arresto, il tribunale informa di questo il Consiglio dell'unione Europea;
6. fino al momento in cui non viene presa la decisione definitiva sulla consegna, il tribunale deve, usando mezzi appropriati per assicurare la presenza della persona ricercata, fare tutto quello che è nel suo potere per assicurare che la persona ricercata sia nella posizione da poter essere consegnata

AUDIZIONE DELLA PERSONA RICERCATA O IL SUO
TRASFERIMENTO TEMPORANEO DURANTE LA PROCEDURA
DI CONSEGNA

Articolo 26

1. su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente la quale ha predisposto l'emissione del mandato in relazione all'attuazione dei procedimenti penali, il giudice incaricato delle indagini nel periodo precedente la consegna:
 - a. ascolta la persona ricercata in relazione al reato per cui è stato spiccato il mandato;
 - b. consente alla persona ricercata di essere trasferita temporaneamente allo stato membro emittente
2. il giudice incaricato delle indagini e l'autorità giudiziaria emittente attraverso un reciproco accordo scritto devono stabilire le condizioni dettagliate riguardanti l'udizione e le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo della persona ricercata; tale accordo è vincolante per tutte le autorità del paese membro emittente;
3. il giudice incaricato delle indagini ascolta la persona ricercata in conformità alle disposizioni della Legge regolante la procedura penale e in conformità con l'accordo di cui al secondo paragrafo del presente

Articolo. l'avvocato difensore della persona ricercata e l'accusa devono essere presenti all'udienza; una persona stabilito in accordo con la legislazione del paese membro emittente può altresì essere presente;

4. se il giudice incaricato delle indagini stabilisce che l'udienza della persona ricercata sarebbe più semplice e efficace da eseguire se nel paese membro emittente, o se vengono presentate valide motivazioni in tal senso, egli può consentire il trasferimento temporaneo della persona ricercata con ordine scritto. alla richiesta della persona ricercata, il paese membro emittente deve permettere il suo rientro nella Repubblica Slovena in modo da poter prendere parte agli atti procedurali che formano parte della procedura di consegna.

IMMUNITA'

Articolo 27

1. se la persona ricercata gode di immunità, il giudice incaricato delle indagini può richiedere che le autorità competenti avviino la procedura per revocare tale immunità,
2. se la persona ricercata che gode dell'immunità è un cittadino di un altro paese o un membro di un'organizzazione internazionale, la procedura per revocare l'immunità deve essere richiesta dall'autorità giudiziaria emittente,
3. il tempo ultimo di cui all'articolo 25 della presente Legge inizia a

decorrere dal giorno in cui il giudice incaricato delle indagini riceve notifica scritta inerente la revoca dell'immunità,

4. se l'immunità della persona ricercata è revocata, il tribunale deve, usando mezzi adeguati ad assicurare la presenza della persona ricercata, fare tutto quello che è nel suo potere per assicurare che la persona ricercata sia nella posizione di essere consegnata,

PROCEDURA PER LA CONSEGNA DE UNA PERSONA ESTRADATA

Articolo 28

1. se la consegna della persona estradata nella Repubblica Slovena da un paese terzo, è richiesta a condizione che questa non possa essere giudicata, accusata o estradata in un altro paese per affrontare il giudizio, il tribunale deve, nonostante le disposizioni della presente Legge, rispettare tale condizione. il giudice incaricato delle indagini deve richiedere che l'autorità competente del paese terzo all'extradizione acconsenta senza ulteriore ritardo alla consegna della persona all'autorità giudiziaria emittente in conformità ai trattati internazionali vigenti nella Repubblica slovena,
2. le scadenze di cui all'Articolo 25 della presente legge iniziano a decorrere da quando il giudice incaricato delle indagini riceve il consenso di cui al paragrafo precedente.
3. fino a quando il paese che ha estradato la persona ricercata non riceve la decisione, il tribunale deve, usando i mezzi appropriati per assicurare la presenza della persona ricercata, fare tutto quello che è nel suo potere per assicurare che la persona ricercata sia nella posizione di

essere consegnata,.

IV. ATTUAZIONE DELLA CONSEGNA DELLA PERSONA RICERCATA

Articolo 29

1. il giudice incaricato delle indagini deve informare immediatamente l'autorità giudiziaria emittente della decisione definitiva inerente la consegna della persona ricercata,
2. al momento della consegna della persona ricercata, tutte le informazioni relative alla durata e al tipo di detenzione devono essere presentate all'autorità giudiziaria emittente.

CONSEGNA DELLA PERSONA RICERCATA

Articolo 30

1. dopo la decisione definitiva inerente la consegna, il giudice incaricato delle indagini ordina la consegna della persona ricercata senza ritardo. L'ordine scritto viene inviato alla polizia per l'attuazione. La polizia concorda con le autorità competenti del paese membro emittente sul metodo, sull'orario e sul luogo della consegna della persona ricercata, e sul fatto che tale consegna deve avvenire il prima possibile, o entro 10 giorni da quando la decisione inerente la consegna è diventata definitiva.
2. se le circostanze fuori dal controllo del paese membro impediscono la consegna della persona ricercata entro i tempi di cui al paragrafo precedente, il giudice incaricato delle indagini o la polizia contattano immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concordano con essa

la nuova data della consegna, che deve essere effettuata entro i successivi 10 giorni.

3. la consegna della persona ricercata può essere posticipata eccezionalmente per ragioni umanitarie in particolare se sussiste la possibilità in base alla quale la consegna minacci seriamente la vita o la salute della persona ricercata. la consegna è attuata il prima possibile dal momento in cui tali ragioni cessino di esistere. il giudice incaricato delle indagini informa l'autorità giudiziaria emittente di quanto sopra e concorda una nuova data per la consegna che deve essere attuata entro i successivi 10 giorni.
4. le forze di polizia attuano la consegna della persona ricercata portandolo al confine e consegnandolo alle autorità competenti del paese membro emittente.
5. se la persona ricercata è ancora in stato di fermo dopo la scadenza di cui al secondo e al terzo paragrafo del presente articolo, il giudice incaricato delle indagini lo rilascia dalla prigione. Tale rilascio della persona ricercata non impedisce la consegna in un'altra data.

RINVIO O TEMPORANEO TRASFERIMENTO DELLA PERSONA RICERCATA

Articolo 31

1. la consegna della persona ricercata può essere posticipata se i procedimenti penali sono condotti contro di lui di fronte un tribunale nazionale o se la persona stia scontando la condanna adottata per un reato diverso da quello a cui ci si riferisce nel mandato.
2. nel caso di cui al paragrafo precedente, la persona ricercata può essere temporaneamente trasferita nel paese membro emittente ai sensi delle condizioni stabilite in un accordo reciproco scritto dal tribunale di

fronte il quale sono condotti i procedimenti penali o il tribunale competente ad eseguire la condanna, e l'autorità giudiziaria emittente. le condizioni stabilite nell'accordo devono essere vincolati su tutte le autorità del paese membro emittente.

V. TRANSITO

Articolo 32

1. il ministro è competente a ricevere le richieste di transito se la persona ricercata consegnata da un paese membro ad un altro attraverso il territorio della Repubblica Slovena.
2. la richiesta per il transito deve contenere le informazioni seguenti:
 - a. nome, cognome, luogo, data di nascita e nazionalità della persona ricercata;
 - b. la dichiarazione in base alla quale il mandato di cattura è stato emesso;
 - c. la definizione legale del reato;
 - d. la descrizione del reato, inclusa la data e il luogo in cui è stato commesso il reato;
3. se la persona ricercata è un cittadino della Repubblica Slovena, o di un paese membro dell'unione europea residente sul territorio della Repubblica Slovena, o una persona straniera con un permesso di soggiorno permanente nella Repubblica della Slovenia e il mandato è stato emesso in conformità con l'attuazione dei procedimenti penali, il transito è concesso a condizione che la persona richiesta rientri in Slovenia dopo la fine del processo, se richiesto, per scontare la pena in conformità con la condanna del paese membro emittente, in conformità con la legge nazionale.
4. se la persona ricercata è un cittadino della Repubblica Slovena, un

cittadino di un paese membro dell'Unione Europea sul territorio della Repubblica Slovena o una persona straniera con permesso di soggiorno permanente nella Repubblica Slovena e il mandato è stato emesso in relazione all'attuazione di una condanna a pena detentiva, il transito è rifiutato. il transito è consentito se la persona ricercata che non è cittadino della Repubblica Slovena dichiara esplicitamente che è suo desiderio scontare la condanna nel paese membro emittente,

5. la richiesta di transito e le informazioni di cui al secondo paragrafo del presente articolo può essere inviata con qualsiasi mezzo che permetta la spedizione di documenti scritti. il paese membro che decide se permettere o meno il transito, invia ufficialmente la notifica della sua decisione usando la stessa procedura;

6. il ministro decide sul transito della persona ricercata con una decisione scritta di cui ne invia una copia alla polizia. il ministro emette il permesso che determina quale funzionario dell'autorità dello stato della Repubblica della Slovenia debba formare una parte aggiuntiva alla scorta della persona stessa.

7. le disposizioni di questo articolo non vengono utilizzate nel caso di trasporto aereo senza fermata programmata. nel caso di una fermata imprevista, il ministro richiede che il paese membro emittente invii l'informazione di cui al secondo paragrafo del presente articolo.

VI. CONSENSO A PROCEDERE O ALL'ESTRADIZIONE PER UN ALTRO REATO

Articolo 33

1. il giudice incaricato delle indagini del tribunale che ha permesso la consegna decide sulla richiesta presentata dall'autorità giudiziaria del paese membro ad acconsentire alla persona che è stata consegnata dalla

Repubblica della Slovenia ad essere giudicata, condannata o consegnata ad un altro paese membro per un reato commesso prima della sua consegna diverso da quello per cui è stata consegnata. la richiesta deve contenere le informazioni stabilite dal primo paragrafo dell'Articolo 16 della presente legge. il giudice incaricato delle indagini decide se acconsentire con un ordine scritto, senza l'udienza della persona consegnata. il consenso è consentito se vengono rispettate le condizioni di cui all'Articolo 11. la decisione deve essere adottata entro 30 giorni dal momento in cui si è ricevuta la richiesta. il consenso deve essere comunicato nella forma e nella maniera stabilite dal primo e dal secondo paragrafo dell'Articolo 5 della presente Legge.

2. la decisione, sulla richiesta presentata dall'autorità giudiziaria del paese membro, a consentire che una persona consegnata dalla Repubblica della Slovenia sia estradata in un terzo paese in conformità con i trattati internazionali vigenti sulla Repubblica Slovena.

VII. SEQUESTRO E CONSEGNA DI BENI E PROPRIETA'

Articolo 34

1. se l'autorità giudiziaria emittente lo ordina in un mandato, il giudice incaricato delle indagini sequestra ei beni che possono essere usati come prova nei procedimenti penali o che possono essere sequestrati ai sensi della legge nazionale;

2. se il mandato emesso dall'autorità giudiziaria emittente ordina il sequestro pecuniario, ne viene ordinata la confisca ai sensi delle disposizioni di legge che regolano il sequestro pecuniario,

3. i beni o i benefici pecuniari di cui sopra devono essere consegnati anche se la consegna non può essere attuata perchè la persona ricercata è morta o fuggita.

4. se il tribunale nazionale sequestra i beni o le proprietà di cui al primo e al secondo paragrafo del presente Articolo durante procedimenti penali in corso, deve restituire o ... temporaneamente al paese membro emittente, a condizione che poi vengano restituiti,

5. lo stato emittente restituisce i beni di cui al primo e al secondo paragrafo del presente articolo se lo stato dell'esecuzione o una terza persona ne abbia il diritto. I costi del sequestro, il mantenimento e la restituzione sono a carico del paese membro emittente.

VIII. COSTI

Articolo 35

1. i costi sostenuti sul territorio della Slovenia per le procedure attuate ai sensi della presente Legge, sono considerati costi dei procedimenti penali.

2. Altri costi saranno sostenuti dal paese membro emittente.

IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DEFINITIVE

Articolo 36

1. le richieste d'extradizione presentate dal Paese membro ricevute dal tribunale prima del 1 maggio 2004 devono essere gestite in conformità alle procedure d'extradizione stabilite nella legge che disciplina la procedura penale e in conformità ai trattati internazionali vigenti nella Repubblica Slovena.

2. le richieste d'extradizione presentate dal paese membro ricevute prima del 1 maggio 2004 devono essere gestite in conformità a tale legge.

3. nonostante quanto sopra espresso, le richieste d'extradizione o di consegna presentate dal paese membro che si riferiscono ai reati commessi prima del 07 agosto 2002 non sono gestite in conformità alle disposizioni della presente Legge ma in accordo con le procedure d'extradizione sancite dalla legge che regola la procedura penale e con i trattati internazionali vigenti in Slovenia.

4. I Trattati internazionali sull'extradizione validi che vincolano la repubblica della Slovenia devono essere utilizzati nei confronti degli altri Paesi membri i quali non hanno recepito nella loro legislazione interna la decisione quadro 200/585/GAI del Consiglio dell'unione Europea del 13 giugno 2002 sul Mandato di Arresto europeo e le procedure di consegna tra i PAesi membri.

Articolo 37

all'entrata in vigore della presente legge e in conformità con le disposizioni della Decisione Quadro 2002/585/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002 sul mandato di cattura europeo e sulle procedure di consegna tra i paesi membri, il ministero responsabile della giustizia informa il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione Europea in merito al contenuto della dichiarazione

Articolo 38

1. le disposizioni di cui al terzo paragrafo dell'Articolo 6 della presente Legge entra in vigore allo stesso momento in cui entrano in vigore in Slovenia le disposizioni dell'Accordo sulla Graduale Abolizione dei controlli alle Frontiere comuni del 19 giugno 1985

2. la presente legge entra in vigore il 01 maggio 2004.